

CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/03/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 03/04/2023

Sommario

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I | 3 |
| DISCIPLINA GENERALE | 3 |
| Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE | 3 |
| Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO | 4 |
| Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO | 4 |
| Art. 5 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE | 4 |
| Art. 6 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE | 4 |
| Art. 7 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE | 4 |
| TITOLO II | 5 |
| TARIFFA | 5 |
| Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL CANONE | 5 |
| Art. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI | 5 |
| Art. 10 – TARIFFA DI BASE ANNUALE | 5 |
| Art. 11 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA | 6 |
| Art. 12 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE | 6 |
| Art. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI | 7 |
| TITOLO III | 7 |
| VERSAMENTI, DICHIARAZIONE RISCOSSIONE | 7 |
| Art. 14 – VERSAMENTO | 7 |
| Art. 15 - IMPORTI MINIMI | 8 |
| Art. 16 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | 8 |
| Art. 17 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO | 8 |
| Art. 18 – RIMBORSI | 8 |
| Art. 19 - SANZIONI | 9 |
| Art. 20 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO | 9 |
| Art. 21 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA | 10 |
| TITOLO IV | 10 |
| NORME FINALI | 10 |
| Art. 22 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE | 10 |

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di San Mauro Torinese il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (*canone unico per i mercati*), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019.
2. Il canone unico per i mercati si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), e i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.
3. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone unico per i mercati è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Le occupazioni realizzate abusivamente si distinguono in:
 - permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - temporanee se effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di San Mauro Torinese, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione, di cui all'art. 2.
2. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.lgs 285/1992.

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in assenza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 5 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati, per un periodo di 12 anni, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi altra area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

Art. 6 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al *Regolamento dei mercati e al Regolamento fiera dei Corpi Santi* ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 7 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE

1. Si rinvia al *Regolamento dei mercati e al Regolamento fiera dei Corpi Santi* per la disciplina dei mercati tradizionali e dei mercati periodici tematici, per l'occupazione per la vendita al dettaglio in aree mercatali, per l'occupazione per il commercio itinerante.
 2. Si precisa che lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- Le limitazioni al commercio itinerante sono disciplinate dal *Regolamento dei mercati e al Regolamento fiera dei Corpi Santi*.

TITOLO II

TARIFFA

Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura del canone unico per i mercati è determinata dal soggetto attivo in base:
 - alla durata;
 - alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - alla tipologia;
 - alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

Art. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Per l'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale, tenendo in considerazione la loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, dall'intensità abitativa, dal flusso turistico, dalle iniziative commerciali e dalla densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è determinata dall'Allegato A) del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale.

Art. 10 – TARIFFA DI BASE ANNUALE

1. La tariffa di base annuale è di € 40,00.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria ed anche le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 11 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA

1. La tariffa di base giornaliera, che si applica per i mercati nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di € 0,70.
2. La tariffa di base giornaliera, che si applica per le fiere nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di € 0,70 maggiorata del 25%.
3. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
7. La tariffa di cui al comma 1 si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
8. La tariffa per un'ora di occupazione è pari alla tariffa di base, di cui al comma 1, diviso 9, e moltiplicata per un coefficiente determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 12 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE

1. Per l'occupazione nei mercati a carattere ricorrente e con cadenza settimanale, si applica una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio, secondo l'articolo 1, comma 843, della L. 160/2019.
2. Per le occupazioni nei mercati di titolari di concessione con posto fisso per la vendita di beni durevoli è applicata una riduzione del 45% sul canone complessivamente dovuto.

3. Per le occupazioni nei mercati di titolari di concessione con posto fisso per la vendita di alimentari (inclusi i produttori agricoli) è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente dovuto.

TITOLO III

VERSAMENTI, DICHIARAZIONE RISCOSSIONE

Art. 14 – VERSAMENTO

1. Il versamento del canone unico per i mercati deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma digitale PagoPA., di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo n. 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per le somme dovute sugli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate scadenti il 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, scadenti il 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l'affittuario del pagamento del canone di occupazione. Il regolare pagamento dei tributi comunali da

parte del titolare della concessione costituisce presupposto necessario ai fini delle volture o affitti delle concessioni, degli eventuali ampliamenti, scambi e migliorie.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 15 - IMPORTI MINIMI

1. Il versamento del canone annuale non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00.

Art. 16 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Per la disciplina relativa all'accertamento e alla riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate.
2. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Art. 17 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Per la disciplina relativa alla dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate
2. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'Ufficio Competente o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle regole e della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 18 – RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine di cinque anni, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a euro 12,00, al netto degli interessi maturati.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 19 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Alle occupazioni abusive permanenti e temporanee si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
5. Coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità e delle spese di rimozione e ripristino. Ad ognuno dei coobbligati verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione posta in essere.

Art. 20 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Qualora l'occupazione costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi, viene trasmessa alla Polizia Municipale la copia del verbale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio, secondo l'articolo 823, comma 2, del codice civile. L'ordine è notificato al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 21 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 114/1998, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. La sospensione dell'attività può avere ad oggetto il mercato, sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
3. La sospensione reiterata per mancato pagamento comporta la revoca della concessione.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 22 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.